



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO**

ORDINANZA N° 75 /2006

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

VISTA: la nota prot. n° 964/11 datata 29.l l.2006 della Regione Siciliana – Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. – Dipartimento Beni Culturale ed Ambientali ed E.P. – Soprintendenza del Mare -- Servizio per i Beni Archeologici;

VISTI il D.L. 42/2004 e l'art. 28 della L.R. 21/03 sui beni archeologici sommersi;

CONSIDERATA: la necessità di predisporre opportuno provvedimento atto ad impedire l'ingresso di persone non autorizzate all'interno dello specchio acqueo interessato dalla presenza del sito archeologico sommerso al fine di scongiurare eventuali danni al suddetto patrimonio, nonché disciplinare la navigazione nell'area interessata;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 e 524 del Regolamento Navigazione Marittima;

ORDINA

Art. 1 – Con decorrenza immediata, entro un raggio di metri 200 (duecento) intorno al punto di coordinate La1t. 38° 08',656 Nord – Long. 015° 03',007 Est, (zona dei Laghetti di Marinello) è interdetto l'ancoraggio, la pesca, anche subacquea, le immersioni in apnea e con bombole ad eccezione delle persone espressamente autorizzate dall'Ufficio della Soprintendenza del Mare -- Servizio per i Beni Archeologici della Regione Siciliana.

Art. 2 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lvo 171/2005;

Art. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Milazzo li, 21/12/2006

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Riccardo GIANNETTO